

## **La prescrizione dell'azione contabile nella sent. 73/2020 della sez. II d'app. Prossimamente il commento alla luce della dottrina e della giurisprudenza.**

Mag 10, 2020

LA CORTE DEI CONTI, SEZ. II GIUR. CENTRALE D'APPELLO SENT. 73/2020 nel giudizio promosso da Pubblico Ministero presso la Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, contro COMUNITA' Incontro Onlus/ong, in persona del legale rappresentante pro tempore, , *omissis*

Si riporta qui di seguito la parte più significativa della motivazione: "stante l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha statuito la prescrizione del credito erariale rivendicato nei confronti della Comunità Incontro, in difformità rispetto alle affermate premesse e alla natura permanente del danno oggetto di contestazione. Il danno, infatti, si è consumato nel momento stesso in cui i beni sono divenuti utilizzabili, a seguito del collaudo (25 giugno 2007) ovvero, comunque, come indicato dal primo giudice, in un momento tra il 2007 e il 2009 e, corrispondentemente, in tale momento è individuabile l'esordio della prescrizione, *fermo restando che il danno stesso si è protratto per tutto il periodo della condotta permanentemente lesiva*. In linea con la descritta impostazione si pone la premessa argomentativa dalla quale muove lo stesso giudice di primo grado, il quale, peraltro, non ne ha fatto discendere le dovute conseguenze. Dalla corretta qualificazione della condotta e dalle affermate premesse, infatti, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto far discendere la conseguenza che il diritto al risarcimento del danno sorge in modo continuo via via che il danno si produce e in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dalla sua realizzazione. In sintesi, il risarcimento può essere chiesto giorno per giorno dalla data di inizio della inutilizzazione connessa a condotte gravemente colpose e rimane colpito dalla prescrizione per il periodo anteriore al quinquennio precedente alla proposizione dell'atto interruttivo della prescrizione. In tal senso milita la giurisprudenza contabile secondo cui, in caso di mancata utilizzazione di un bene, "se tale preclusione di utilizzo deriva da inerzie e omissioni nel suo iter di completamento, ancora in corso, e non v'è alcuna certezza sul fatto che il bene non potrà più essere reso fruibile dalla comunità amministrata, il danno non è affatto correlato ai pagamenti già effettuati, ma deriva proprio da tali condotte – anche successive ai pagamenti – omissive o comunque inadeguate a realizzare il fine del completamento dell'opera pubblica, e sorge e matura nella sua certezza, concretezza e attualità man mano che tale condotta viene perpetrata nel tempo" (Corte dei conti, Sez. III, 14 maggio 2014, n. 295). Lo stesso giudice di primo grado aveva del resto affermato che "sono coperti da prescrizione i danni (pro quota annuale) antecedenti di un quinquennio la notificazione dell'atto di invito a dedurre", da computarsi a ritroso dal primo atto interruttivo della prescrizione, individuabile nell'invito a dedurre e risalente al marzo/aprile 2015, salvo poi dichiarare la prescrizione dell'intero credito erariale. Anche con riguardo al danno connesso alla richiesta e percezione del finanziamento regionale, la declaratoria di intervenuta prescrizione deve essere annullata, tenuto conto dell'unicità della causa petendi dell'atto di citazione. Non possono ritenersi rilevanti, quali ipotetici dies a quibus, le date della "determinazione dirigenziale di ammissione al finanziamento ovvero della "ultimazione dei lavori finanziati con il contributo regionale" posto che la causa petendi non è identificata con la difformità dei lavori in concreto eseguiti o con la inutilizzabilità ex ante degli stessi. Come rilevato dall'appellante "anche tale secondo finanziamento, in quanto inscindibilmente connesso al primo nella destinazione funzionale dell'unico immobile, era in astratto passibile di positiva e proficua finalizzazione". Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello merita parziale accoglimento; conseguentemente, la sentenza di primo grado deve essere riformata, limitatamente alla statuizione di prescrizione del credito erariale, nei confronti della Comunità Incontro" (La sentenza impugnata è la n. 79/2016 della Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, del 25 novembre 2016 pres. ed est. Angelo Canale)